# LETTERA

## DELL' AUTORE DEL COMPENDIO DI UN' OPERA

*In cui viene stabilito il diritto, che hanno i Regolari d' implorare la Protezione Reale contro le violenze de' loro Superiori*

SCRITTA AI SIGNORI NOVELLISTI

**DI FIRENZE.**

# SIGNORI

N Uomo, che nel pretendere di ricercare una verità, piglia un qualche equivoco, ed abbaglio, dà a divedere di essere appunto un Uomo, cioè una creatura miserabile, e finita. Un Uomo poi, che o per se stesso, o per mezzo d' altra persona più rischiarata riconosca i suoi abbagli, e non tema di confessargli in faccia di quel Pubblico, che egli ha preteso di illuminare, deve per necessità dimostrare di essere un uomo ragionevole, docile, e di buona fede. Se io ho fatta, o Signori, la prima comparsa nel mio Compendio dell' Opera, in cui il Conte di Prado si è sforzato di stabilire il diritto, che hanno i Regolari d' implorare la protezione Reale contro le violenze de' loro Superiori, ho ora il piacere di far la seconda, e di farla con Voi, o Signori, Autori di que' fogli medesimi, su i quali nell' anno scorso a col. 204. vi compiaceste di ricolmare la mia fatica di quelle lodi, che essa non meritava, come non meritano certamente approvazione molti de'sentimenti del Conte di Prado. Se io vi taccio il mio nome, è solo perchè la stessa mia Operetta non lo porta in fronte, benchè da voi sia stata annunziata con alcune iniziali, che indicano un no-

nome, e cognome. In questa Ipotesi il Pubblico ha solamente il diritto di sapere, che quell' Anonimo Autore, che sbagliò, seppe anche ravvedersi. Ed incominciando dal tutto, io ho troppo ben conosciuto, che tale argomento doveva esser trattato con quella delicata precisione, che in una materia di confine, dirò così, tra l'Ecclesiastico, ed il Politico è troppo necessaria. Il Conte di Prado mette da principio in vista i sconcerti, che comunemente sono ne' Chiostri, e facendo una pittura caricata delle violenze de' Superiori aggiunge, che non minore è oggigiorno la necessità della Protezione Regia, che ne' tempi andati, a motivo certamente de' Superiori Regolari, che della loro autorità fanno un indegno abuso. Un parlare così assoluto, ed espresso in un linguaggio noto anche ai semplici, ed agl' ignoranti, non solo non meritava di essere approvato, ma anche ripreso. In qual' ordine di cose umane non v' è il suo disordine? Dove sono uomini uniti, ivi puonno regnare, e regnano talora le passioni più vili. Nelle Corti istesse de' più pii, e diligenti Sovrani si commettono ingiustizie, e prepotenze. Ma se taluno avesse l' ardimento di pubblicare simili disordini, meriterebbe l' indignazione degli stessi Sovrani, i quali a ragione potrebbono offendersi anche della verità stessa. E' vero, che S. Pier Damiani, e S. Bernardo fecero delle vive pitture della alterigia, e prepotenza di alcuni Superiori. Ma le loro giuste declamazioni erano dirette soltanto a que' tali, che erano già istruiti, ed a pochi più poteva forse pervenire una tal notizia. Del resto il Conte di Prado fa sempre un gioco di sole parole quando distingue appellazione da ricorso. Si dice
ch

che il ricorso de' Regolari oppressi al Sovrano non è appellazione da un foro all'altro, ma poi, anche non volendo, si confessa essere appellazione, come di fatti è; nè il Principe, per quanto voglia investirsi di paterno amore, e di economia, potrà mai giustamente o assolvere, o condannare il Monaco, che ricorre a scanso dell' aggravio (il che suppone qualche giudizio già formato dal superiore Regolare) senza farla da Giudice. Il Principe si chiama Padre, e Protettore degli Ecclesiastici, e così deve essere in fatto. Il Principe è ancora Protettore della Chiesa, e delle sue Leggi. Ora queste leggi spettano o al governo interno della Chiesa, o all' esterno, perchè è fuor d'ogni dubbio, che Gesù Cristo nell' instituire la Chiesa ha data alla medesima tutta l'autorità per l'uno, e l'altro governo. Il Principe dunque, come Protettore appunto delle Leggi Ecclesiastiche, deve servirsi della sua autorità, perchè quelle siano esattamente osservate, e valersi anche della sua forza contro i violatori; ma le leggi Ecclesiastiche richieggono, che il supposto Ecclesiastico oppresso ricorra di mano in mano ai suoi proprj Tribunali Ecclesiastici, nei quali almeno egualmente, che nei Tribunali del Principe Laico viene la giustizia amministrata; dunque il Principe per il buon ordine delle cose, non solo non deve ammettere l'appellazione a se stesso, ma può, e deve far sì, che l'appellazione, ed il ricorso di un suddito gravato dalla sentenza, o giudicato si ammetta dal Tribunale maggiore, e competente. E questa conseguenza rimane appunto comprovata dai primi esempi, che di tali ricorsi, ed appellazioni abbiamo nella Storia Ecclesiastica, cioè di

 Pao-

Paolo Samosateno, che sottoporsi voleva al giudizio di Aureliano, e de' Donatisti, che in vano si richiamarono a Constantino il grande. E quì non deve lasciarsi di avvertire, che essendo gli addotti esempj di Eretici non meritano in alcuna maniera di essere accennati, e molto meno proposti da un savio, ed accorto Ortodosso. Stabilisce inoltre il Conte di Prado, che il Gius, che hanno i Regolari, è comune a tutti gli altri Ecclesiastici; anzi vuole, che del diritto, che hanno i Cherici di ricorrere al Sovrano, non debbano esserne privi i Regolari, benchè questi abbiano ceduto ad ogni diritto coi voti solenni. Una tal dottrina è piena d' inganno, e di assurdi, e meritava di essere solidamente confutata. Il Cherico, ed il Regolare sono Cittadini ancora, ma sono Ecclesiastici. Ecco il gran titolo, che loro toglie il diritto di rivolgersi al Principe in caso di gravame, o di oppressione. Quel diritto adunque, che il Regolare non ha mai avuto, nè può avere, come può essere comune agli altri Ecclesiastici? Ma per un momento si conceda ancora, che i Regolari l' abbiano; in tal caso ne verrebbe, che il Cherico, il quale dal proprio Vescovo si crede gravato, ed oppresso, potrà tralasciare di ricorrere al suo Metropolitano, alle Congregazioni di Roma, che tengono il luogo del Sommo Pontefice, ed al Pontefice istesso, e contentarsi di rivolgersi solo al suo Sovrano. Qual sistema più irregolare di questo? Chi non vede, che allora i Canoni dei Concilj rimarrebbero inutili, e sarebbe tolta di mezzo la disciplina della Chiesa? I Principi per conseguenza di Protettori, che sono, diventerebbero Legislatori della disciplina Ecclesiastica, e sotto un' al-

un' altro aspetto si rinoverebbe quella proposizione dell'Avvocato Grimaulder condannata già dall' istessa Università di Parigi nel 1560. La proporzione fu, come sapete, che i *Principi Cristiani avessero il potere di raddrizzare la Disciplina Ecclesiastica, e la Polizia Sacerdotale, e di metterla in ordine, e di riformarla, quando fosse scorretta*. Dunque io doveva o moderare, o spiegare nel buon senso i sentimenti del Conte di Prado, qualora dice, che i Principi *affine di mantenere la pace, ed il buon' ordine nel proprio Regno puonno di potestà economica diversa affatto da quella di giurisdizione promulgare editti, che riguardino il maggior bene degli Ecclesiastici, e dello Stato*. L' autorità de' Principi deve essere infinitamente venerata. Ma niuno de' saggi Principi Cristiani, che regnano nella nostra Europa, pretende mai di usurparsi ogni, e qualunque esterna giurisdizione sopra gli affari, e le persone dei Cherici; e quei falsi Teologi, che attribuiscono loro un tal diritto, o non riflettono, o non vogliono riflettere al costume della Chiesa fino dai tempi Apostolici, e facendo un miscuglio di Canoni, di autorità, di fatti, di esempj, di principj economici, e politici confondono ogni diritto, invece di stabilirlo. E' vero, che l' autorità del Principe si estende anche agli Ecclesiastici, ma non in tutti i generi anche di esterna polizia. I Principi sono Figli della Chiesa, i Principi in molti Concilj, ed in molti casi hanno essi pure confessato di essere tenuti all' osservanza delle Leggi dalla Chiesa promulgate, e di esserne Patrocinatori, non destruttori. Ognun sa, che a Luigi il Grande nel 1651. fu a nome del Clero Gallicano detto solennemente dal Vescovo di Comenge: *La legge dell' Evangelio*,

*che è superiore ad ogn' altra, vi obbliga, o Sire, ad obbedire alle voci di una seconda Madre. Questa Madre è la Chiesa*. Nè giovano al Conte di Prado gli esempj, coi quali si pretende provare, che talora i Principi si sono messi a decidere degli affari della Chiesa, ed a metter bocca nel Santuario; poichè i fatti non istabiliscono un diritto, ed il silenzio, o la tolleranza della Chiesa non lo conferma. Che se poi la questione dovesse anche decidersi coi fatti, siccome sono in maggior numero gli esempj dei Principi, i quali avendo conosciuti i confini della loro autorità non si sono mai intrusi a decidere degli affari ecclesiastici, così rimarrebbe ancora coi fatti provato, che l'autorità de' Sovrani non si è mai estesa anche alle Persone della Chiesa. Il celebre testo di S. Ottato Milevitano: *Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica*, di cui molti oggi giorno si abusano, è stato anche da me preso in un senso, che non è il suo, e che ora riprovo. Un mio savio, e dotto amico ha voluto mostrarmelo in fonte tanto nella edizione dell' Aubèpine celebre, e dottissimo Vescovo, quanto nell' altra posteriore del Du-Pin, ed ho veduto con chiarezza essere tutt' altro il sentimento del Santo da quello, che pur vorrebbero alcuni Regalisti, i quali ad ogni parola si attaccano senza volerne penetrare la vera significazione. Si vegga la nota, che fanno al testo accennato tanto il Vescovo Aubepine, quanto il Du-Pin, quantunque questi non sia stato l'uomo il più moderato, o amico dell'autorità della Chiesa, e si troverà non esservi alcuna cosa concernente all' autorità Regia rispetto alla Ecclesiastica. L'Aubèpine anzi si scaglia contro coloro, che di tal testo si abusano, nel

nel quale d'altro non si parla, se non se delle orazioni, che far dovevano i Fedeli per gl'Imperadori Romani, giusta la insinuazione di S.Paolo I. *ad Tim.* 2., sotto i quali vivevano i Cristiani in minori disastri, che sotto altri Principi; e ciò particolarmente dice S. Ottato contro Donato, il quale pieno di furore diceva contro l'Imperatore, a cui in vano avea provocato: *Quid enim est Imperatori cum Ecclesia?* Onde a provare, che noi dobbiamo pregare eziandio per gl' Imperatori gentili, dice il Santo, che i Cristiani sono nell' Impero Romano: *Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica, idest in Imperio Romano.* Ora essendo ciò vero, ognuno deve a ragione maravigliarsi, come da molti, e da me ancora si tiri l'espressione del Santo in favore dell'autorità Regia, quando ancora ammessa l' Interpretazione del De-Marca, cioè che la Chiesa, e le persone Ecclesiastiche sono *sub protectione Regis*, la protezione non importa autorità, e giurisdizione. Non dico questo, perchè non possa competere ai Principi alcuna autorità in qualsisia genere sopra le Persone della Chiesa, ma solo per avvertire il Pubblico, che da quel testo nulla si può cavare con giusto raziocinio, tanto più, che se ora pure è vero, che le persone, le quali costituiscono la Chiesa, sono, e stanno ne' luoghi dell' Impero, è altresì vero, che le persone stesse, che costituiscono l'Impero, anzi corpi sono dell' Impero, e sono, e stanno nel grembo della Chiesa; e perciò questa ha sopra di essi autorità, e giurisdizione, e debbonsi da questi medesimi Capi venerare, ed osservare, e far dai sudditi osservare le leggi della Chiesa Madre comune. Ed a proposito di ciò disse già da suo pari S. Ambrogio in un suo sermone *de Basilicis non tradendis*: *Quid honorificen-*

*tius*

*tius, quam ut Imperator Ecclesiae filius esse dicatur? . . . Imperator bonus intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est*. Ed ecco così distrutta tutta la dottrina del Conte di Prado, e da me esposta senza alcuna moderazione nè due primi paragrafi del mio Compendio. Cogl' istessi principj dovevano pure essere da me sciolti gli altri due Quesiti proposti parimenti dall' Autore Spagnuolo nel §. 3. del medesimo mio Compendio, cioè *I. Se vi siano leggi, che obblighino il Sovrano a proteggere il Regolare oppresso. II. Se il Regolare oppresso possa lecitamente ricorrere per via di forza al Sovrano*. Anche quì io doveva far osservare al Conte di Prado; che se nella prima ricerca s' intende quella protezione, che ogni Principe è tenuto ad accordare alla Chiesa, ed ai suoi individui, il quesito è affatto inutile, non avendo esso bisogno di essere dimostrato; se poi intende egli di parlare di diritto, di autorità, di giurisdizione, che il Principe possa esercitare sopra la Chiesa, e gli Ecclesiastici, ciò non avrebbe potuto dimostrare senza sconvolgere la Scrittura, abusarsi della Storia, e dare un sinistro senso ai passi più chiari dei più accreditati Autori. Anche gli Ecclesiastici sono Cittadini; anche il Principe deve proteggere l' oppresso: Ma da ciò non potrà mai dedursi, che il Cherico, ed il Regolare abbiano un diritto di rivolgersi al Sovrano nelle loro occorrenze, quando abbiano i respettivi Giudici competenti, come certamente gli hanno ne' loro Superiori maggiori, nelle Congregazioni di Roma, e nello stesso Sommo Pontefice. In fatti a *pag.* 30. io ho benissimo conchiuso, che *ad un Regolare non è mai lecito di ricorrere al Supremo Magistrato, qualora per mezzo dell' appellazione ad un Superiore maggiore*

*giore del suo Ordine, o per qualunque altra strada possa liberarsi nello stesso Chiostro dall' ingiusta violenza, che gli vien fatta. Che se egli si rivolge al Principe, avendo questi mezzi di evitare la persecuzione, incorre nelle censure fulminate da molti Pontefici, e massime da Paolo V.*, e *Gregorio XIII.* Gli esempj poi, che dal Conte di Prado, e da me sono stati addotti intorno alla pratica, che del ricorso alla Real protezione si è stabilita in varj religiosissimi Regni, non fanno a proposito. Il Giudice per esempio della Monarchia in Sicilia è insieme Legato Apostolico, e ad ognuno son noti i concordati tra il Sovrano, ed il Sommo Pontefice intorno a questo rispettabilissimo impiego. Perchè dunque un Regolare possa lecitamente ricorrere per un' ingiusta violenza al suo Sovrano, bisognerebbe, che al medesimo mancassero tutti gli altri legittimi mezzi per sottrarsi dall' ingiusta oppressione; il che sembra affatto impossibile. Basta solo riflettere per un momento alla Polizia, con cui soglionsi regolare i Monaci, per rimaner persuaso di una tal verità. Un Monaco anzi ha più mezzi da sottrarsi da un aggravio di quello, che l' abbia un Laico, od un Ecclesiastico secolare. Dunque io riprovo tutto ciò, che a questo proposito è stato inserito nel mio Compendio, e dico assolutamente, che il sistema del ricorso alla Real protezione, quando il Monaco non abbia altri mezzi per liberarsi dall' ingiusta violenza, è falso dell' intutto, o per lo meno metafisico. Ma passiamo ad altri punti. A *pag.* 32. si addotta l' opinione, che il Religioso innocente possa, quando si vegga con violenze insultato, resistere lecitamente al suo Superiore. Una tal dottrina si deve però solo intendere per quelle gravissime

sime oppressioni, che potessero mai riguardare o l' infamia, o la trasgressione de' proprj doveri, o la vita. E veramente a questo sol fine io portai il testo di S. Tommaso nella nota (*b*) della pag. 41: *Quibus ex officio, vel ex statu perfectionis incumbit aliorum saluti providere, peccant, nisi infamiam juxta posse repellant*. E nella nota (*a*) della pag. 43. ho anche a questo proposito accennato quel celebre passo di S. Bernardo: *Si Abbas meus, aut etiam Angelus de caelo contraria jusserit, libere recusabo hujusmodi obedientiam, quae me transgressorem voti proprii, & pejerare faciat nomen Dei mei*. Ed ecco il solo caso, in cui un Regolare può, e deve resistere al Superiore. Tutti gli altri casi accennati dal Conte di Prado non solamente non sono assistiti da alcuna prova, ma sono anzi contrarj ad ogni constituzione e Pontificia, e Monastica. E se io ne avessi addottato alcuno nel pretendere di confutare nel §. IV. gli argomenti del Salgado contro il ricorso al Principe de' Regolari, ora mi dichiaro di riprovarlo, e mi attengo solo a quei casi di violenza, nei quali il Monaco è obbligato a resistere, e che io ho indicati a *pag. 64.*, e che riguardano i suoi voti, la sua regola, le sue costituzioni. Una tal dottrina è troppo ben confermata da quelle parole di S.Bernardo, che io ho riferite a *pag. 66*: *Solùm id a me exigi posse arbitror, quod promisi*. Ma confesso con tutto ciò, che altro è l'essere obbligato a resistere, altro è l'essere obbligato a ricorrere al Sovrano, come io ho malamente confuso col Conte di Prado. La resistenza nei soli casi da me esposti a *pag. 64.* è un dovere; ma dal dovere della resistenza non ne viene il diritto del ricorso al Sovrano; ne viene al più il diritto di

ri-

ricorrere ai Superiori maggiori, i quali ad una violenza fatta ad un suddito intorno alla lesione de' suoi voti, e delle sue promesse porranno sempre il piu forte argine, e l'immaginarsi, che i Superiori maggiori siano su di ciò indolenti, è un caso, che assolutamente ripugna, e quand' anche si dasse, non mancano gli altri legittimi e competenti Tribunali della Chiesa. Per tutti gli altri incontri, nei quali un Monaco si può credere oppresso, deve egli rivolgersi a' suoi legittimi Superiori, o con una generosa pazienza *uniformarsi alla volontà di Dio*, come ho accennato a *pag.* 64., e regolarsi secondo quegl' insegnamenti santissimi, che il P. S. Benedetto ha espressi nel *Cap.* 68. della sua Regola, e che io ho riferiti nella nota (*a*) della stessa *pag.*64. Quindi è, che io condanno, e riprovo tutte le altre riflessioni, che dal Conte di Prado, e da me si sono fatte intorno alla resistenza, ed il ricorso. Ma sopratutto io riprovo, e condanno quell'ardita proposizione avvanzata dall'Autore Spagnuolo, e da me senza esame riferita nel Compendio a *pag.* 15., che è la seguente: *Spianata che sia la strada di ricorrere alla Real Clemenza, non sarà più di mestieri, che si cammini per quell' altra lunga, e disastrosa della Nunziatura Apostolica, che è la prima, che si offre ai Religiosi, tosto che si pongono a contendere fuori del Chiostro; si risparmierà parimenti l' altro più lungo, e piu difficil viaggio di Roma, ove le appellazioni di questa sorte vanno a troppo lenti, e misurati passi*. Io doveva far osservare al Conte di Prado, che una simil dottrina tende ad abbattere le leggi particolari de' Religiosi, le quali devono essere da ognuno altamente venerate; doveva fargli riflettere, che questo è un far poco conto de' Mi-

ni-

nistri del Sommo Pontefice, un credere, che la giustizia venga più dal Secolare, che dall' Ecclesiastico amministrata; il che non potrà mai dirsi giustamente da chiunque abbia una vera idea delle due Polizie. Anzi i Ministri Ecclesiastici, ed i Tribunali della Chiesa sogliono piuttosto eccedere nella dolcezza, nella carità, e nella misericordia. Aggiungasi a ciò, che concesso ancora per un momento, che la strada della Nunziatura Apostolica fosse lunga, e disastrosa, più disastrosa, e lunga sarebbe anche certamente quella del Sovrano. Per poco, che uno sia pratico delle Corti, sà benissimo, quali, e quanti siano gli ostacoli, che si frappongono tal volta, anche contro il voler del Principe, ad una supplica, che debba giungere fino al trono del Principe medesimo. Ma comunque sia la cosa, è certo presso tutti i più savj Politici, che ogni cosa deve decidersi dai legittimi Magistrati. Ora il legittimo Magistrato degli Ecclesiastici, per le leggi, che gli stessi Principi hanno da molto tempo approvate, è Ecclesiastico, e non Regio. Dunque un Ecclesiastico, che si discosti dai suoi legittimi Superiori, dalle Congregazioni, e Ministri del Sommo Pontefice, offende nello stesso tempo e le leggi Ecclesiastiche, e le savissime disposizioni dei piissimi Sovrani. Il Conte di Prado nella sua Opera a favore dei Regolari propone molte altre dottrine poco conformi ai statuti dei Regolari, ed ai Canoni della Chiesa, che io ho o modificate, od omesse, come ognuno può rilevare dal confronto della stessa sua Opera col Compendio. Ma confesso, che io doveva anche omettere, o confutare le altre, che ho quì indicate, e che certamente meritavano censura, e confu-

fu-